

nera, specialmente da parte dei poteri politici. Essi versano sempre in condizioni disgraziate; tanto da dover qualche volta invidiare le condizioni di quegli stessi detenuti che essi debbono custodire.

Perciò m'auguro che l'onorevole sottosegretario, volendo applicare, almeno gradualmente, la promessa, vorrà render loro la giustizia che attendono. (Bene!)

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Camillo Mancini e Vincenzo Carboni ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio « per sapere se di fronte alla continuata mancanza dei raccolti dell'olivo e di altre produzioni agrarie, non intendano accordare anche alla limitrofa provincia di Roma gli sgravi d'imposte che si concedono in casi simili alle provincie meridionali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**CARBONI-BOJ, sottosegretario di Stato per le finanze.** Nella formazione del catasto napoletano e nella procedura specialmente relativa all'estimo dei terreni che dovevano essere colpiti dall'imposta, non si tenne alcun conto degli infortuni periodici che potevano diminuire il prodotto di quei terreni. Perciò si provvide con un regio decreto del 1817, in cui si diceva che, quando oltre la metà dei prodotti erano stati distrutti in un anno, si procedeva all'abbuono dell'imposta fondiaria, a favore dei proprietari dei terreni.

Lo stesso sistema, però, non si tenne nella procedura relativa alla formazione del catasto nelle provincie romane: perchè, per ciò che concerne tale procedura, vi era una disposizione per cui i periti erano obbligati a tener conto degli infortuni periodici che potevano diminuire i prodotti dei terreni. E, quasi che ciò non bastasse, in una disposizione della legge del 1819, precisamente nell'articolo 125 si diceva che i periti, nel fissare il reddito dei terreni, dovevano anche tener conto degli eventi straordinari che non erano stati calcolati come periodici. (*Segni di denegazione del deputato Mancini*). E quantunque l'onorevole Mancini faccia segni di denegazione, gli ricorderò che, specialmente nell'articolo 125, fu valutato in qual misura dovesse essere diminuito l'estimo dei terreni; e precisamente si disse che tale estimo dovesse essere diminuito d'un terzo. Ora, se, nella formazione del catasto romano, si tenne conto degli infortuni periodici, e si disse che l'estimo

dovesse essere diminuito d'un terzo, per possibilità d'infortuni, egli bene intende che non si può alla provincia romana estendere il trattamento delle provincie napoletane, perchè assai diversi criteri furono seguiti nell'un catasto e nell'altro.

Sarebbe ingiusto che la provincia romana, la quale è stata già beneficiata nella formazione del catasto, dovesse essere beneficiata anche con l'applicazione ad essa dei principii che governano il catasto napoletano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MANCINI CAMILLO.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario dei chiarimenti che mi ha fornito; ma mi spiace di non essere completamente d'accordo con lui; perchè, avendo studiato questa questione, ho potuto constatare che realmente nel compartimento delle provincie già pontificie, si fece una detrazione per gli infortuni, ma non nel senso che egli ha indicato. Il *motu proprio* del 3 marzo 1819 precisamente all'articolo 3 dice che si deve tener conto degli infortuni celesti (badi bene: *infortuni celesti*), cioè, della grandine. Ma ora è ben diverso il caso: agli infortuni celesti si sono aggiunti gli infortuni terrestri. Allora non si conoscevano tutte le malattie crittogamiche e parassitarie che infestano le nostre campagne; non si conoscevano la mosca olearia e tanti altri malanni che annientano, e per lunghi anni, le nostre produzioni agrarie. Quindi quella interpretazione era giusta allora; ma non è giusta ora: essa è assolutamente insufficiente.

Ci troviamo di fronte a casi speciali in cui, per decenni, viene rovinata la produzione dell'olivo.

Or bene, onorevole sottosegretario, le pare giusto che quella detrazione del dieci per cento, che è stata fatta allora, possa bastare oggi? Del resto, la legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria ammette una detrazione speciale per gli infortuni celesti e terrestri.

Ma, disgraziatamente, sappiamo quanto si debba fare per ottenere ciò. Per la provincia di Roma posso dire questo, per esempio, che appena appena si è fatto un decimo di detrazione in oltre sessant'anni. Ci mancano i raccolti agricoli che sono la parte più essenziale della nostre risorse, e dobbiamo aspettare altri sessanta anni per essere rimborsati di quello che ci spetta!